- Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingono fermamente e condannano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Żaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato su regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceremo mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai tale annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che la Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente tale annessione illegale e hanno ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e che ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che rafforzeranno le misure restrittive dell'Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumenteranno ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.
- (9) Tenuto conto della gravità della situazione, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.
- (10) In particolare, è opportuno estendere il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato includendo il divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi. È inoltre opportuno aggiungere all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione il registro del trasporto navale russo, un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe. Tale aggiunta vieta l'apporto di qualsiasi tipo di beneficio economico al registro del trasporto navale russo. A tale riguardo è altresì opportuno imporre la revoca delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri al registro del trasporto navale russo a norma delle direttive 2005/65/CE (²), 2009/15/CE (³) o (UE) 2016/1629 (⁴) del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 725/2004 (²) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per consentire agli Stati membri di effettuare tali revoche conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e alla direttiva (UE) 2016/1629, è inoltre opportuno revocare il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo. In aggiunta, è opportuno estendere il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell'Unione alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.

- (11) È altresì opportuno eliminare il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività alle persone e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.
- (12) È inoltre opportuno estendere il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa vietando la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, «i servizi di architettura e di ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. I «servizi di ingegneria» non comprendono l'assistenza tecnica connessa alle merci esportate in Russia, qualora la loro vendita, la loro fornitura, il loro trasferimento o la loro esportazione non siano vietati al momento della prestazione di tale assistenza tecnica. I «servizi di consulenza

⁽²⁾ Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

⁽³⁾ Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

^(*) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

^(°) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).